

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 10 ottobre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Contento, Dell'Elce, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge:

In data 9 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANINETTI: « Ricalcolo del trattamento pensionistico relativo ai lavoratori del settore postelegrafonico cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (3245);

MARIO PEPE ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento nel ruolo dei professori universitari degli assistenti e dei ricercatori » (3246);

BURANI PROCACCINI: « Interventi in favore dell'università degli studi di Cassino » (3247);

CENTO ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di denominazione d'origine dei vini » (3248);

ZANETTA: « Modifica all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di requisiti contributivi per gli ingegneri e gli architetti » (3249);

RIVOLTA: « Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Guardia costiera in congedo assoluto » (3250);

TUCCI ed altri: « Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione portuale » (3251);

GAMBINI: « Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di poteri sanzionatori degli enti locali » (3252).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 9 ottobre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1686. — « Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici » (*approvato dal Senato*) (3244).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PISTONE ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici » (2947) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

GAZZARA: « Disposizioni per la soluzione del contenzioso relativo al compendio demaniale di Acquedolci » (2796) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

SERENA: « Agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni compresi nella zona climatica F di cui

all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 » (2932) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette » (3181) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Definizione del profilo professionale di podologo » (2936) *Parere delle Commissioni I, II, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Nel mese di settembre 2002 il Ministero della difesa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni concesse e revocate a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578 — SENATORE CIRAMI:
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 46, 47, 48 E 49 DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL
SENATO) (3102) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE
NN. 3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-
3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147**

(A.C. 3102 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO**

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Richiesta di rimessione*). — 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono

aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta ».

3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta

l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di remissione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304 ».

4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Decisione*). — 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato.

3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 ».

5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di remissione*). — 1. Anche quando la richiesta di remissione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di remissione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende ».

6. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, è premesso il seguente:

« ART. 44-bis. - 1. L'istituto della remissione ha carattere eccezionale ed il processo riprende, in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta di remissione ».

01. 01. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Abbondanzieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di remissione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti

eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. »

1. **97.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Adduce.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **98.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Angioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali oggettivamente tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di

appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **99.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Albonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, ovvero della persona offesa, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **100.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione dell'organo giudicante sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero

presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

- 1. 101.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Agostini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di remissione. »

- 1. 102.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Bandoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. Il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45. »

- 1. 103.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Roberto Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La richiesta dell'imputato o della persona offesa è sottoscritta personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1. »

- 1. 104.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cereigna, Mascia, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. - 1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. (*Effetti della richiesta*). - 1. La richiesta di remissione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di remissione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di remissione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi

dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di remissione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di remissione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso del mancato accoglimento della richiesta di remissione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304. »

1. 105. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Bellini.

Sostituirlo il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta di remissione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di remissione il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. »

1. 106. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata. »

1. 107. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bersani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di remissione del processo ad altro giudice. »

1. 108. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bettini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di remissione, ov-

vero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.»

- 1. 109.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili. »

- 1. 110.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. (*Decisione*). - 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

6. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. »

- 1. 111.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bolognesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato. »

- 1. 112.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Borrelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente. »

1. 113. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buffo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

1. 114. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bova.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza

nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato. »

1. 115. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Burlando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. »

1. 116. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cabras.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione. »

1. 117. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buglio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di remissione. »

1. 118. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Caldarola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ove la richiesta di remissione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo. »

1. 119. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Calzolaio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. (Nuova richiesta di remissione). - 1. Anche quando la richiesta di remissione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere, in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti. »

1. 120. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Capitelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.390
DELLE COMMISSIONI

Sopprimere il comma 1.

0. 1. 390. 5. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (Casi di remissione). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

0. 1. 390. 6. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Kessler, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta.

Al comma 1 capoverso « Art. 45 sostituire le parole da: ovvero la sicurezza fino a legittimo sospetto con le seguenti: e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto.

0. 1. 390. 44. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, Art. 45, comma 1, sopprimere le parole: ovvero per legittimo sospetto.

0. 1. 390. 7. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 45, sostituire le parole: , ovvero per legittimo sospetto *con le seguenti:* o determinino motivi di legittimo sospetto, comunque esistenti.

0. 1. 390. 1. Cola, Cristaldi, Onnis.

Al comma 1, capoverso, « Art. 45 » sostituire le parole: per legittimo sospetto *con le parole:* pregiudicano l'imparzialità.

0. 1. 390. 8. Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: richiesta motivata *sopprimere le parole:* del procuratore generale presso la corte di appello.

0. 1. 390. 9. Bonito, Ceremigna, Sinisi, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Russo Spena, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », comma 1, dopo le parole: o dell'imputato *aggiungere le seguenti:* ovvero della parte civile.

0. 1. 390. 10. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta,

Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione.

0. 1. 390. 11. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Kessler, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta.

Al comma 1, capoverso « Art. 45 », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

0. 1. 390. 12. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Kessler, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Finocchiaro, Carboni, Siniscaichi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 46-bis. — (Procedimenti con più imputati). — 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero

ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati ».

0. 1. 390. 13. Sinisi, Mascia, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito.

Sopprimere il comma 2.

0. 1. 390. 14. Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento.

Al comma 2, sostituire il capoverso « Art. 47 », con il seguente:

« ART. 47. (Effetti della richiesta). — 1. La richiesta di remissione non sospende il processo.

2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la remissione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.

4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di Cassazione può sospendere il processo.

5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 48.

7. Quando la richiesta di remissione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

8. Quando la richiesta di remissione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.

9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati ».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso « Art. 48 », sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.

2. Ove la richiesta di remissione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di remissione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

0. 1. 390. 15. Fanfani, Buemi, Boato, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo ».

0. 1. 390. 16. Mascia, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito.

Al comma 2, capoverso "Art. 47", comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: il giudice può disporre fino alla fine del periodo.

0. 1. 390. 17. Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero sospendere la pronuncia della sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile, o rigetta la richiesta.

0. 1. 390. 18. Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero revocare l'ordinanza di sospensione già disposta.

0. 1. 390. 19. Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso «Art. 47», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che

dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta.

0. 1. 390. 20. Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata ».

0. 1. 390. 21. Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », comma 1-bis, sopprimere il primo periodo.

0. 1. 390. 22. Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone.

All'emendamento 1.390 delle Commissioni, comma 2, capoverso « ART. 47 », comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: quando ha avuto fino alla fine del periodo con le seguenti: , salvo che la Corte di cassazione, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione, non dichiara l'inammissibilità dell'istanza a norma dell'articolo 610, comma 1, per violazione dell'articolo 46, comma 4, o per manifesta infondatezza.

0. 1. 390. 3. Gironda Veraldi.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 2 con i seguenti:

Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

2-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di richiesta di rimessione il corso della prescrizione rimane sospeso e riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta ».

0. 1. 390. 23. Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato ».

0. 1. 390. 24. Bonito, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Car-

boni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », sostituire il comma 2 con il seguente:

« In caso di sospensione del processo il corso della prescrizione rimane sospeso e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, si applica l'articolo 303, comma 1 ».

0. 1. 390. 25. Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani.

Al comma 2, capoverso « Art. 47 », comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione.

0. 1. 390. 26. Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 3.

0. 1. 390. 27. Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale

giudice le parti esercitano gli Stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis ».

0. 1. 390. 28. Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa.

Al comma 3, capoverso « Art. 48 », sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

0. 1. 390. 29. Russo Spena, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Sinisi, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna.

All'emendamento 1.390. delle Commissioni, comma 3, capoverso « ART. 48 », sopprimere il comma 1-bis.

0. 1. 390. 4. Gironda Veraldi.

Al comma 3, capoverso « Art. 48 », comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Sono utilizzabili gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione. È in facoltà di tutte le parti chiedere la rinnovazione di uno o più atti. In tali ipotesi il corso della prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalla data in cui sono stati compiuti gli atti dei quali è stata disposta la rinnovazione ».

0. 1. 390. 30. Fanfani, Sinisi, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Russo Spena, Mantini, Annunziata, Ruta, Boato, Bonito, Leoni, Bressa, Kessler, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna.